



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti
gli Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 14 giugno 1996
Rif. P/CR.c/2272

OGGETTO: Circolare n° 46 del 4 giugno 1996 relativa a "Circolare Ministero LL.PP. n° 218/24/3 del 9 gennaio 1996 - Fac-simile di atto stragiudiziale di significazione e diffida"

Pregasi apportare l'emendamento che segue al testo dell'atto stragiudiziale di significazione e diffida di cui alla Circolare in oggetto:

dopo, "P R E M E S S O",

la dizione "art. 2 lettera b" è da sostituirsi con "art. 3 lettera b".



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 4 giugno 1996
Rif. P/CR.c/2074

CIRCOLARE N° 46

OGGETTO: Circolare Ministero LL.PP. n° 218/24/3 del 9 gennaio 1996 - Fac-simile di atto stragiudiziale di significazione e diffida

Si trasmette in allegato il fac-simile di un atto stragiudiziale di significazione e diffida che gli Ordini Regionali in indirizzo potranno eventualmente, in relazione ai singoli casi, utilizzare nei confronti degli Enti, per contrastare le iniziative adottate dagli stessi in conseguenza della Circolare n° 218/24/3 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Tale atto dovrà essere riportato su due fogli bollati, l'originale e relativa copia, da L. 20.000, da notificare a mezzo Ufficiale Giudiziario.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

L'Ordine dei Geologi di, in persona del Presidente dr. geol., con sede in a Via

P R E M E S S O

che, ³per legge (art. 2¹ lettera b legge 112/1963, D.M. 18.11.1971 e D.P.R. 918/1982) il geologo professionista è competente a redigere la relazione geotecnica sulle indagini (prodromica a quella progettuale);

che tale competenza gli è stata ampiamente riconosciuta in sede giurisdizionale sia con sentenza definitiva n. 192/1991 pronunciata dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia sia dal Consiglio di Stato con sentenza n. 701/1995;

che, in spregio a quanto sopra riferito, il Ministero LL.PP. ha emesso la circolare n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996, con la quale ha ignorato le competenze del geologo professionista come definite dalle leggi ed ha ignorato anche la sentenza definitiva n. 701/95 del Consiglio di Stato, privilegiando esclusivamente e in maniera partigiana la figura dell'ingegnere progettista;

che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sta inviando ai vari Enti territoriali, a mezzo dei Suoi Ordini periferici, diffide per il rispetto dell'anzidetta Circolare come se fosse legge;

C O N S I D E R A T O

che la Circolare del Ministero LL.PP. n. 218/24/3, ancorchè priva di validità giuridica, ha contenuto dispositivo in danno dei geologi, ignorando e contrastando la definitiva e superiore sentenza n. 701/95 del Consiglio di Stato;

quanto sopra premesso e considerato, l'istante

I N V I T A

il Comune (o l'Ente di), in persona del Sindaco pro-tempore (o Rappresentante legale), a considerare, nella valutazione dei propri atti, come perfettamente legittima, oltre alla relazione geologica, anche la relazione geotecnica a firma dei geologi iscritti all'Albo.

Nel contempo

D I F F I D A

il medesimo Ente come sopra rappresentato che, in mancanza, quest'Ordine professionale si vedrà costretto ad impugnare qualunque sua delibera o atto amministrativo in ogni opportuna sede giudiziaria, sia civile che penale.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol.)